

## GLI EFFETTI SUI CREDITI DI COMPETENZA DELL'OSL (2)

*Il (possibile) abbattimento dell'importo del credito  
nell'ambito della procedura semplificata di liquidazione*

### Articolo 258

#### Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione (...).

## GLI EFFETTI SUI CREDITI DI COMPETENZA DELL'OSL (3)

### *Le misure inibitorie/estintive delle procedure esecutive individuali*

#### Articolo 248

#### Conseguenze della dichiarazione di dissesto

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 **non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive** nei confronti dell'ente **per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione**. Le procedure esecutive **pendenti** alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, **sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice** con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I **pignoramenti** eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto **non vincolano** l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

## IL CRITERIO DI RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA L'OSL E GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE DISSESTATO SECONDO IL TUEL

### **Art. 252, comma 4, TUEL**

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (...)

### **Art. 254, comma 3, TUEL - Rilevazione della massa passiva**

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

## L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Il rilievo del «momento genetico dell'obbligazione»

## L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

La necessaria maturazione dei requisiti  
della certezza, liquidità ed esigibilità del credito

## LA NORMA INTERPRETATIVA INTRODotta DAL D.L. 80/2004

art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 2004, n. 80

conv. con mod. dalla l. 28 maggio 2004, n. 140

«Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste **tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi** entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, **pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data** ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico».

## CORTE COSTITUZIONALE

sentenza n. 154 del 17-21 giugno 2013,

«in una procedura concorsuale - tipica di uno stato di dissesto - una norma che àncori ad una certa data il **fatto o l'atto genetico dell'obbligazione** è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che **l'accertamento del credito** intervenga successivamente è **irrilevante** ai fini dell'imputazione.

Sarebbe **irragionevole** il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla **casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile**. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace **l'obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [...] dagli effetti del debito pregresso**, con la conseguenza paradossale che si alleggerirebbe la situazione della gestione commissariale e si rischierebbe il dissesto della gestione ordinaria...».

# L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

## IL RITORNO DELL'ORIENTAMENTO BASATO SUL «MOMENTO GENETICO» DELL'OBBLIGAZIONE 2017/2020



## IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE BASATO SUL MOMENTO GENETICO DEL CREDITO ALLA PROVA DELLA FATTISPECIE DELL'ACQUISIZIONE SANANTE

D.P.R. n. 327/2001 - T.U. in materia di espropriazione per pubblica

### *Art. 42-bis*

#### **Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico**

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un **bene immobile** per scopi di interesse pubblico, **modificato** in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, **non retroattivamente**, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

**Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza n. 1994 del 20 marzo 2020**  
di remessione all'Adunanza Plenaria  
Pres. Luigi Maruotti, est. Luca Lamberti

«Rientrano nella competenza dell'OSL non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione del dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se *stricto jure* sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “*atti e fatti di gestione*” pregressi alla dichiarazione del dissesto».

## Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 15 dell' 8 agosto 2020

«L'atto di acquisizione sanante, generatore del debito è attratto nella competenza dell'OSL, e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo della competenza amministrativa, se detto provvedimento ex art. 42-bis è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a **fatti di occupazione illegittima** anteriori al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».

**Consiglio di Stato**  
**Sezione V**

**Ordinanza 21 aprile 2021, n. 3211**  
**di (nuova) rimessione all'Adunanza Plenaria**

## Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 1 del 12 gennaio 2022

- «Sul piano letterale, dunque, non vi è alcuno spazio ermeneutico per aderire ad una interpretazione diversa [da quella accolta con la sentenza n. 15/2020]»
- «le caratteristiche del procedimento di dissesto siano espressive di un **equilibrato e razionale bilanciamento**, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall'altro lato, di tutelare i creditori. L'equilibrio così delineato sul piano della vigente normativa rende evidente e manifesto che **la disciplina sullo stato di dissesto non può ritenersi contraria ad alcun parametro costituzionale**»

# PROBLEMATICHE OPERATIVE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CRITERIO DI IMPUTAZIONE

Corte dei Conti

Sezione delle Autonomie

deliberazione n. 21 del 18.12.2020

«Rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali **contrattualizzate** entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la **manifestazione degli effetti economici connessi all'esecuzione** si realizzi successivamente»

## L'inesigibilità (temporanea) degli accessori del credito di competenza della gestione liquidatoria (1)

### Articolo 248

#### Conseguenze della dichiarazione di dissesto

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate **non producono più interessi non sono soggetti a rivalutazione monetaria**. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità .

## «L'inesigibilità (temporanea) degli accessori del credito di competenza della gestione liquidatoria (2)

CORTE COSTITUZIONALE – sent. n. 219 del 24 ottobre 2022

«La norma censurata - prevedendo una **inesigibilità solo temporanea degli accessori del credito per gli enti in dissesto**, senza escludere il diritto dei creditori di chiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla deliberazione - non viola i principi di eguaglianza e ragionevolezza, del pluralismo autonomistico, di equilibrio dei bilanci pubblici, di buon andamento della pubblica amministrazione, né contrasta con il ruolo costituzionale assegnato al Comune. Essa infatti è **espressiva di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza**, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali e si correla all'art. 41 Cost., **di tutelare i creditori e quella di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale.**

In questa prospettiva, il **legislatore**, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, **potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono»**